

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2987-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR
E LE POLITICHE DI COESIONE
(FOTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

DAL MINISTRO DEL TURISMO
(MAZZI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 luglio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107,
recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

Presentato il 26 giugno 2026

(Relatrice: **FRASSINI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2987 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 16 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 8 ben distinte finalità, che avrebbero potuto essere oggetto di provvedimenti distinti: 1) garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari intercity, nonché la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse; 2) procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare; 3) garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.; 4) consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2. « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo » del PNRR); 5) offrire adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica; 6) garantire la continuità della società Giubileo 2025 per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi; 7) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma; 8) adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle disposizioni di modico valore;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 33 commi 9 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 6 decreti ministeriali, nonché 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

plurime disposizioni del provvedimento in esame autorizzano l'emanazione di decreti da parte del « Ministero » competente, anziché « del Ministro »; si fa riferimento, in particolare, agli articoli 8, comma 2, 9, commi 2 e 3, e 12, comma 3; la formulazione di tali disposizioni potrebbe pertanto essere approfondita facendo riferimento all'autorità

responsabile dell’emanazione di tali decreti, ossia il Ministro competente;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, in base alla quale la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS –1 G. Galilei » della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A., appare di natura provvedimentale; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di « leggi-provvedimento », che l’elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all’azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare « il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo », con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come « luogo elettivo di composizione degli interessi »: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella « successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto »; la formulazione della disposizione citata potrebbe quindi essere approfondita alla luce del principio richiamato dalla Corte;

la disposizione di cui all’articolo 5, al comma 1, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario di Governo al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti del sistema energetico nazionale, stabilendo, al comma successivo, che tale Commissario possa operare con i poteri di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa dell’Unione europea; ciò premesso, in primo luogo, si fa presente che, essendo il Commissario straordinario menzionato nominato con DPCM, si tratta di disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall’articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; per quanto riguarda, invece, la definizione dei poteri attribuiti a tale Commissario, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l’opportunità di circoscriverli meglio, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l’osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 19 maggio 2026 sul disegno di legge n. 2920 di conversione del decreto-legge n. 66 del 2026);

l’articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto *accrual*) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR; in proposito, il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo in esame prevede che

con decreti ministeriali si provvede alla disciplina e alle modalità di svolgimento di tale sperimentazione, « anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011 » nonché che con i medesimi decreti si procede all'« adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011 »; in primo luogo, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, si rammenta che i decreti ministeriali non possono derogare ad una normativa di rango primario; in secondo luogo, con precipuo riferimento alla possibilità, mediante i medesimi decreti ministeriali, di adeguare gli allegati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 – aventi rango primario – è utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di un DPCM dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo « intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti »; la formulazione della disposizione in esame dovrebbe perciò essere approfondita alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, tenuto anche conto che, mediante l'adeguamento disposto dai decreti ministeriali menzionati – fonti di natura secondaria – si interverrebbe, in modo diretto e frammentario, su un atto di natura primaria, quali sono gli allegati al decreto legislativo;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 12, commi 3 e 4, alla luce del principio di gerarchia delle fonti del diritto, peraltro richiamato anche dalla giurisprudenza costituzionale citata;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 8, comma 2, 9, commi 2 e 3, e 12, comma 3, facendo riferimento all'autorità responsabile dell'emanazione di tali decreti, ossia il Ministro competente;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

l'articolo 2, comma 1, alla luce del principio richiamato dalla Corte in materia di « leggi-provvedimento »;

l'articolo 5, commi 1 e 2, esplicitando la deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

rilevato che:

il decreto-legge si compone di 16 articoli, suddivisi in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali (Capo I, articoli da 1 a 7), disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 (Capo II, articoli da 8 a 13) e disposizioni finanziarie urgenti (Capo III, articoli da 14 a 16);

l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali, provvedendo alla copertura degli oneri finanziari stanziati per la realizzazione di tali misure;

l'articolo 2 affida alla società Sogin S.p.A. la realizzazione di attività volte alla disattivazione del reattore nucleare « RTS -1 G. Galilei » della Marina militare;

l'articolo 3 reca misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica, disponendo il trasferimento dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle risorse destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto;

l'articolo 4 contiene una proroga – al 31 agosto 2026 – per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale volti al potenziamento delle strutture ricettive;

l'articolo 5 prevede disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici, disponendo la nomina di un commissario straordinario competente per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico;

l'articolo 6 reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche;

l'articolo 7 prevede che la società « Giubileo 2025 » prosegua le proprie attività in relazione a programmi e interventi infrastrutturali complessi;

l'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico e prevede, al comma 4, che l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze volta all'adozione del quadro di principi e regole di tale sistema contabile da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale sia disposta di concerto con il Ministero della salute e sentita la Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 9 disciplina il quadro di principi e regole del suddetto sistema contabile economico patrimoniale unico e dispone, al comma 4, che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si provvede all'effettiva adozione dei principi e delle regole contabili siano adottati di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Stato-regioni, laddove interessino gli enti del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all'adozione del predetto nuovo modello contabile, mentre l'articolo 11 definisce l'assetto organizzativo del programma di formazione necessario nella fase di transizione verso tale nuovo sistema, la cui fase di sperimentazione è disciplinata dall'articolo 12;

l'articolo 13 dispone che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) elabori stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche, secondo gli *standard* del Sistema europeo dei conti;

l'articolo 14 reca una copertura finanziaria per l'attuazione di uno specifico criterio direttivo previsto per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge n. 132 del 2025, volta all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale;

l'articolo 15 differisce al 1° ottobre 2026 l'applicazione del contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro;

l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento;
ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « armonizzazione dei bilanci pubblici » e « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché alle materie « grandi reti di trasporto e navigazione » e « produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia », di potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva statale della competenza in materia di « tutela della concorrenza », pur non attribuendo integralmente gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

con riferimento alla materia « grandi reti di trasporto e navigazione », con la sentenza n. 192 del 2024, la Corte costituzionale ha affermato che sussistono consistenti ostacoli al trasferimento delle funzioni – in particolare di quelle legislative – relative a tale materia, mentre, con riguardo alla delimitazione della materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce in astratto sempre ammissibile l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, pur dovendosi effettuare un giudizio in concreto sulla proporzionalità degli interventi stessi, al fine di valutare la legittimità dell'attrazione in sussidiarietà;

il provvedimento è, altresì, riconducibile, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie « difesa e Forze armate », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « previdenza sociale », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *g*), *o*), *r*) e *s*), della Costituzione, nonché alla materia « istruzione », di competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia del turismo, rientrante nella potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 8, comma 4, dispone che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'attuazione del nuovo sistema contabile è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, mentre l'articolo 9, comma 4, prevede che i decreti relativi alle amministrazioni territoriali siano adottati sentita la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali:

in merito all'affidamento alla società Sogin S.p.A. della realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento

dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare, previsto dall'articolo 2, comma 1, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha affermato, in materia di « leggi-provvedimento », che l'elevazione a livello legislativo di una disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale, ma soggiace a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, imponendosi, in ogni caso, la necessità di valutare « il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo », con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come « luogo elettivo di composizione degli interessi », che non possono essere interamente sacrificati nella « successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto »;

potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di un approfondimento della disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale;

l'articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto *accrual*) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR, i cui commi 3 e 4 demandano ad appositi decreti ministeriali la disciplina e le modalità di svolgimento di tale sperimentazione, che per gli enti territoriali e i loro enti strumentali può essere adottata, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 4, « anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011 », e individua altresì l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

a tale proposito, si segnala che, pur non esistendo una norma di rango costituzionale che espressamente sancisce il principio di gerarchia delle fonti del diritto, tale principio può ritenersi, tuttavia, riconducibile al principio di legalità inteso in senso costituzionale, in forza del quale ogni fonte del diritto può produrre validamente effetti giuridici solo nelle forme, con le procedure e nei limiti di competenza che una fonte ad essa sovraordinata – in ultima istanza la Costituzione – le attribuisce; a livello costituzionale, il fondamento del rapporto di sovraordinazione gerarchica della Costituzione e delle leggi costituzionali sulla legge ordinaria è rinvenibile nell'articolo 134 della Costituzione, che attribuisce alla Corte costituzionale il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni, mentre per quanto riguarda il rapporto tra norma di rango primario e norma di rango secondario, una specifica disposizione in merito è rappresentata dall'articolo 4 delle Preleggi, il quale, al primo comma, stabilisce che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi;

con riferimento, inoltre, alla possibilità, mediante i medesimi decreti ministeriali, di adeguare gli allegati di cui al decreto legislativo

n. 118 del 2011 – parti integranti di una fonte di rango primario – è utile ricordare la recente sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur con riguardo a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti normativi di rango primario, in quanto integrante un meccanismo « intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti »;

potrebbe valutarsi l'opportunità di un approfondimento della disposizione di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*), alla luce della predetta giurisprudenza costituzionale, tenuto conto che, mediante l'adeguamento disposto dai decreti ministeriali menzionati – fonti di natura secondaria – si interverrebbe, in modo diretto e frammentario, su un atto di natura primaria, quali sono gli allegati al decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 12, comma 4, lettera *b*), in considerazione di quanto riportato in premessa.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in tre Capi e reca disposizioni volte, tra l'altro, alla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina Militare;

valutato che l'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare;

valutato altresì che l'articolo 2, comma 1, prevede che la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento

dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare sia affidata alla società Sogin S.p.A.;

considerato che l'articolo 2, comma 2, prevede che lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 venga autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa;

considerato altresì che l'articolo 2, comma 3, reca la disciplina di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

evidenziato che l'articolo 1, comma 2, proroga i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, nonché alle opere connesse;

valutate positivamente le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, che autorizzano la spesa di 50,2 milioni di euro, per gli anni dal 2026 al 2030, per la realizzazione delle opere e delle misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione in favore dei comuni della Val di Susa e delle aree limitrofe;

considerato che l'articolo 2 affida alla società Sogin S.p.A. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare;

rilevato che l'articolo 3 dispone il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle risorse già stanziare per la realizzazione di un impianto di produzione di preridotto, destinandole al sostegno della decarbonizzazione dell'industria siderurgica;

osservato che l'articolo 5, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici, prevede la nomina di un Commissario straordinario di Governo per le unità di rigassificazione di gas naturale liquefatto, che continuano ad operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, e dispone che i procedimenti amministrativi in corso confluiscono in un procedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo di ogni atto di assenso necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

preso atto che l'articolo 6 reca misure straordinarie di sostegno del reddito e dell'occupazione finalizzate a fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore, e garantire il supporto delle attività di realizzazione delle opere infrastrutturali in presenza di tali eventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2987, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante « Di-

sposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti »,

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge modifica la legge annuale per la concorrenza 2021, fissando al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve avviare la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *Intercity* e prevedendo che il Ministero possa affidare il servizio mediante uno o più lotti;

richiamata la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione, nella seduta del 23 giugno 2026, sul Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (DPSM – Atto del Governo n. 397), che, con riferimento all'affidamento dei servizi *Intercity*, richiede al Governo di orientare l'attuazione del DSPM verso modelli organizzativi idonei a garantire l'integrazione e il coordinamento del sistema nazionale dei trasporti e di approfondire, anche nelle interlocuzioni con la Commissione europea sulle *milestone* PNRR, la soluzione del lotto unico quale modello preferenziale di affidamento, nonché di assicurare omogeneità degli *standard* qualitativi e tariffari, continuità dei servizi attualmente in esercizio, efficienza industriale, adeguate clausole sociali e regole chiare in caso di subentro di un nuovo operatore;

considerata la rilevanza della tutela delle clausole sociali nei servizi ferroviari soggetti a obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai servizi *Intercity*;

espresso apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, che reca un'autorizzazione di spesa di 50,2 milioni di euro per gli anni 2026-2029 per consentire la realizzazione delle opere compensative nei comuni interessati dai cantieri del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, si preveda che l'affidamento dei servizi ferroviari *Intercity* promuova adeguati livelli di tutela occupazionale e garantisca tutele coerenti con la contrattazione collettiva nazionale di settore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto delle esigenze di contendibilità del servizio.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante « Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti »;

considerato che l'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare;

valutato l'articolo 3 che dispone il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche mediante i contratti di sviluppo, nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica;

preso atto che l'articolo 4 proroga al 31 agosto 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese, al fine di realizzare investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle strutture ricettive;

rilevato che l'articolo 5 prevede disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici attraverso la previsione di un commissario straordinario che provvede al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico che tenga luogo degli ordinari provvedimenti autorizzatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107,

recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

rilevato che l'articolo 6 reca misure straordinarie di tutela del reddito e dell'occupazione finalizzate a fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche che possono determinare la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;

rilevato inoltre che l'articolo 11 disciplina i contenuti del programma di formazione volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico;

preso atto, all'articolo 14, dello stanziamento di apposite risorse destinate ai percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui all'articolo 24 della legge n. 132 del 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti;

considerato che l'introduzione di un termine per l'avvio della gara competitiva per i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari Intercity assicura il rispetto degli impegni derivanti dal quadro europeo e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Riforma 1.3-M3C1), e che la facoltà di affidamento mediante lotto unico risulta

compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007, contemperando l'apertura al mercato con le esigenze di continuità ed efficienza dei servizi di interesse nazionale;

apprezzato il trasferimento di risorse al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, da attuarsi nel quadro della normativa UE sugli aiuti di Stato e in coerenza con le misure del piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia;

valutata positivamente la proroga per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale a valere sul « Fondo rotativo imprese » (Misura M1C3 del PNRR), quale tassello per il conseguimento degli obiettivi europei di transizione ecologica e digitale;

tenuto conto che la riforma del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico del settore pubblico (*accrual*) risponde alla Milestone M1C1-118 del PNRR e dà attuazione alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265, allineando l'ordinamento nazionale ai principi e standard contabili internazionali ed europei (IPSAS/EPAS);

evidenziato che l'obbligo introdotto in capo all'ISTAT di elaborare e trasmettere con cadenza trimestrale le stime disaggregate dell'accreditamento o indebitamento netto risponde agli standard del regolamento (UE) n. 549/2013 e rafforza il monitoraggio della finanza pubblica in coerenza con il rinnovato quadro di *governance* economica europeo;

rilevato che la proroga della disapplicazione del contributo amministrativo sui pacchi importati di valore inferiore a 150 euro armonizza la transizione della normativa nazionale rispetto all'evoluzione della riforma doganale europea (regolamento UE 2026/382) e ai relativi negoziati sulla tariffa di gestione (*handling fee*) per il commercio elettronico;

considerata infine la finalizzazione di 100 milioni di euro a valere sul programma nazionale « PN scuola 2021 – 2027 » per l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione sui sistemi di intelligenza artificiale, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 (*Artificial Intelligence Act*);

rilevato, infine, che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « , comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, al » e le parole: « all'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « , al secondo »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "ANAS Spa" sono inserite le seguenti: " , di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni".

2-quinquies. Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Lombardia – S.S. 42 'del Tonale e della Mendola' – Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in

continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 – Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 – Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.

Lombardia – S.S. 469 ‘Sebina Occidentale’ – Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell’ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.

Lombardia – S.S. n. 671 ‘della Val Seriana’ – Realizzazione variante all’abitato di Ponte Nossà nell’ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano”;

b) all’allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce:

“Lombardia – Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda – J84J23000100008” »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L’intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell’opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

3-ter. L’impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-bis. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all’acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonché alla realizzazione, alla gestione, all’esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all’utilizzo dell’infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-bis ».

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici) – 1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per

il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « Agli oneri derivanti dall'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore “Enriched URAnium CONverter Source – EURACOS” detenuto dall'università degli studi di Pavia) – 1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore “Enriched URAnium CONverter Source – EURACOS”, detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.

3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziare per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 » sono sostituite dalle seguenti: « relativo all'impianto per la produzione di preridotto – direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 », le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, », le parole: « normativa UE » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea » e dopo le parole: « e fermi » è inserita la seguente: « restando ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale

“Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1-ter. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l’anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

All’articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Consiglio dei ministri » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2:

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

al quinto periodo, dopo le parole: « misure di prevenzione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al settimo periodo, dopo la parola: « Fermo » è inserita la seguente: « restando ».

All’articolo 6:

al comma 1, primo periodo, la parola: « supportare » è sostituita dalla seguente: « sostenere »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « Al medesimo fine e » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al secondo periodo, le parole: « delle 181 giornate » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno 181 giornate », la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previsto » e dopo le parole: « all'articolo 8 » sono inserite le seguenti: « , terzo comma, ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « la società » sono inserite le seguenti: « “Giubileo 2025”, », dopo le parole: « dal comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « n. 165 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « “Giubileo 2025” »;

al secondo periodo, dopo le parole: « anni 2027 e 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. – (Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna) – 1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacità di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.

Art. 7-ter. – (Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma) – 1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a

carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente *pro tempore* della regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I'. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.

1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attività commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.

1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra

determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:

a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;

c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati" ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 12 » e dopo le parole: « all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « comma 4 » e dopo le parole: « n. 113 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale » e dopo le parole: « all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al terzo periodo, le parole: « regolamenti europei » sono sostituite dalle seguenti: « regolamenti dell'Unione europea »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « economico patrimoniale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale »;

al secondo periodo, dopo le parole: « delle finanze » e dopo le parole: « della salute » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato “Servizio centrale per la contabilità *accrual*”, con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio *accrual* e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del

citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale » e dopo le parole: « comma 14 » nonché dopo le parole: « 29 dicembre 2021 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « modifiche e » sono inserite le seguenti: « i successivi »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale »;

al secondo periodo, la parola: « contabile » è soppressa;

al terzo periodo, la parola: « fra » è sostituita dalla seguente: « tra »;

alla rubrica, le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale ».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « magazzino, ed » sono sostituite dalle seguenti: « magazzino ed »;

alla lettera b), le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze »;

alla rubrica, le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « , del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » sono sostituite dalle seguenti: « del PNRR » e le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale »;

al comma 2, le parole: « delle elaborazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'elaborazione » e le parole: « bilancio cui » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio di cui »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Ministeri di riferimento » sono inserite le seguenti: « , sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti » e le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « contabile degli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti »;

alla lettera a), le parole: « collocazione geografica » sono sostituite dalle seguenti: « collocazione e condizione geografica »;

alla lettera c), le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale »;

alla rubrica, le parole: « economico patrimoniale » sono sostituite dalla seguente: « economico-patrimoniale ».

All'articolo 13:

al comma 2, dopo le parole: « cinque giorni dalla » sono inserite le seguenti: « data di ».

Nel capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 13-bis. – (Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito) – 1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero della cultura) – 1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “Al fine di” sono inserite le seguenti: “sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali

e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico 'Grandi Progetti Beni culturali' e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di", le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029" e le parole: "dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2029";

b) al quinto periodo, dopo le parole: "e svolge" sono inserite le seguenti: ", con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità 'Grande Pompei'," ».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 13-*quater*. – (*Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura*) – 1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società ALES Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attività di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società ALES Arte lavoro e servizi Spa è assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 13-*quinqües*. – (*Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR*)– 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "“fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi”".

3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 13-sexies. – *(Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015)* – 1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano entro il 31 dicembre 2026 al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b) ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera a), le parole: « , è aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « è inserito ».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: « articolo 5 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

al comma 2, le parole: « euro 61,2 milioni di euro per il 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 61,25 milioni di euro per l'anno 2026 ».

Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante « Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante « Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici » e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose » e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 427;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante « Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e, in particolare, l'articolo 7-bis;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » e, in particolare, l'articolo 9-bis;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Vista la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione »;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante « Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 »;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante « Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti » e, in particolare, l'articolo 1-bis;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante « Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali » e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante « Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale »;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 126;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione »;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 *final*, del 4 giugno 2025, « NextGenerationEU – La strada verso il 2026 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari *intercity*, nonché la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (*decommissioning*) del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di

sviluppo » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di offrire le adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

1. All'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia » sono inserite le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2026, » e all'ultimo periodo, le parole: « sono suddivisi in lotti » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere suddivisi in uno o più lotti ».

2. All'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « 3 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2028 » e le parole: « 10 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2028 ».

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali)

1. All'articolo 9-*bis*, **comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118**, al primo periodo, dopo le parole: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia » sono inserite le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2026, » e, **al secondo** periodo, le parole: « sono suddivisi in lotti » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere suddivisi in uno o più lotti ».

2. *Identico.*

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « ANAS Spa » sono inserite le seguenti: « , di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni ».

2-quinquies. Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 2-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

« Lombardia – S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” – Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 – Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 – Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.

3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Lombardia – S.S. 469 “Sebina Occidentale” – Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.

Lombardia – S.S. n. 671 “della Val Seriana” – Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossia nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano »;

b) all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce:

« Lombardia – Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda – J84J23000100008 ».

3. Identico.

3-bis. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di al-

laccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3-ter. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-*bis*. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonché alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-*bis*.

Articolo 1-*bis*.

(Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici)

1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo stretta-

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare)

1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziato per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

mente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare « RTS – 1 G. Galilei » della Marina militare)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **All'**attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziato per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore « Enriched URAnium CONverter Source – EURACOS » detenuto dall'università degli studi di Pavia)

1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore « *Enriched URAnium CONverter Source – EURACOS* », detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato

Articolo 3.

(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.

3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziare per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Articolo 3.

(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento **relativo all'impianto per la produzione di preridotto – direct reduced iron**, di cui all'articolo 1, **comma 1-quater, periodi dal sesto al decimo**, del decreto-legge **16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5**, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2026 ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

1. *Identico.*

della normativa **dell'Unione europea** in materia di aiuti di Stato e fermi **restando** gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1-ter. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le

risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici)

1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori

della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.

2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1,

oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.

2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.** Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settem-

primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-*bis*, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Articolo 6.

(Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per

bre 2011, n. 159, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-*bis*, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo **restando** il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. *Identico.*

Articolo 6.

(Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica)

1. Al fine di **sostenere** le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per

l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine **di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore**, per il medesimo periodo di cui al comma 1 **del presente articolo**, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito **di almeno** 181 giornate di effettivo lavoro, **previsto** all'articolo 8, **terzo comma**, della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. *Identico.*

Articolo 7.

(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attua-

Articolo 7.

(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società « **Giubileo 2025** », costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2 **del presente articolo**, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società « **Giubileo 2025** » destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,

lizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7-bis.

(Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacità di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.

Articolo 7-ter.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« **1-bis.** Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente *pro tempore* della regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.

1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attività commissariali e sullo stato di attuazione dei pro-

getti e degli interventi in corso di realizzazione.

1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comun-

que denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies*, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma *1-bis* si applicano le seguenti disposizioni:

a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma *3-bis*, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,

n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;

c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Articolo 8.

(Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla *Milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 « Riforma delle norme di contabilità pubblica » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Articolo 8.

(Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla *Milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 « Riforma delle norme di contabilità pubblica » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12 **del presente decreto**, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decor-

di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.

3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico-patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

rere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 **del presente decreto**, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9 **del presente decreto**. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti **dell'Unione europea** e dall'ordinamento nazionale.

3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale **si adeguano ai principi** di cui al presente **capo con** le modalità e **nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'**autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico-patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato « Servizio centrale per la contabilità *accrual* », con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio *accrual* e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 9.

(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli *standard* contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla *Milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di *governance* alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.

4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di

Articolo 9.

(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico)

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli *standard* contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla *Milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e **i successivi** aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.

3. *Identico.*

4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di

raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione **contabile** degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10.

(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025.

raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti **tra** lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10.

(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico)

1. *Identico:*

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, **con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti**

Articolo 11.

(Contenuti del programma di formazione)

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla *Milestone* M1C1-118, del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli *standard* contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Articolo 12.

(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 11.

(Contenuti del programma di formazione)

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla *Milestone* M1C1-118 del PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. *Identico.*

Articolo 12.

(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale)

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione **contabile** degli enti territoriali, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

2. Ai fini **dell'elaborazione** degli schemi di bilancio **di** cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, **sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti**, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 **del presente articolo** sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, **sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti**, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione **e condizione** geografica e della dimensione demografica;

b) *identica*;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Articolo 13.

(Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli *standard* previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero.

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Articolo 13.

(Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche)

1. *Identico.*

2. Entro cinque giorni dalla **data di** pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero.

Articolo 13-bis.

(Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo

PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi *target*. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13-ter.

(Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero della cultura)

1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Al fine di » sono inserite le seguenti: « sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di », le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2029 » e le parole: « dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 al 2029 »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « e svolge » sono inserite le seguenti: « , con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità "Grande Pompei", ».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 13-quater.

(Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura)

1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società ALES Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attività di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel PNRR. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società ALES Arte lavoro e servizi Spa è assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 13-quinquies.

(Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi ».

3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 13-sexies.

(Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015)

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano entro il 31 dicembre 2026 al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14.

(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 – 2027" »;

b) al comma 6, le parole: « Dall'attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo ».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 14.

(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

1. *Identico:*

a) dopo il comma 5 è **inserito** il seguente:

« 5-bis. *Identico.* »;

b) *identica.*

Articolo 15.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Articolo 15.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All'articolo 5, **comma 1**, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro **61,25** milioni di euro per **l'anno** 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

CALDERONE, *Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*

MAZZI, *Ministro del turismo*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'am-
biente e della sicurezza energe-
tica*

URSO, *Ministro delle imprese e del
made in Italy*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ZANGRILLO, *Ministro per la pub-
blica amministrazione*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricol-
tura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0205730